

# COMUNE DI LAVELLO



## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE**

(Approvato con DCC n. 36 del 27/07/2010 – Emendato con DCC n. 51 del 27/11/2014)

**ART. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti nello Statuto comunale, disciplina le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi legali esterni per l'assistenza, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente.
2. I principi cui è ispirato il presente Regolamento sono quelli di: economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.

**Art. 2**  
**Incarichi professionali a personale in servizio nell'Ente**

1. E' consentito affidare incarichi legali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate da personale dipendente dell'Ente nelle ipotesi in cui la legge consenta a quest'ultimo di stare in giudizio attraverso i propri funzionari.
2. Ove esistano, nell'ambito del personale in servizio, figure professionali in possesso dei requisiti di legge per assicurare il patrocinio legale dell'Ente, e risulti istituito l'ufficio legale interno, è possibile conferire loro l'incarico, a condizione che la materia del contenzioso da trattare sia compatibile con le competenze specifiche del funzionario nonché con i carichi di lavoro dello stesso e purché non afferisca a contenziosi derivanti dalla gestione del settore di cui è titolare.

**Art. 3**  
**Lista degli Avvocati**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituita apposita lista, aperta ai professionisti, singoli o associati, esercenti la professione forense dinanzi a tutte le Magistrature. Il procedimento teso alla formazione del predetto elenco, la tenuta del medesimo ed il relativo aggiornamento sono demandati al Responsabile del Settore competente. In caso di studi associati o società professionali, ferma restando l'individualità dell'incarico che di volta in volta verrà conferito, la domanda di iscrizione nella *long list* dovrà essere sottoscritta da tutti gli avvocati che fanno parte dell'Associazione professionale ed in possesso dei requisiti previsti ovvero dal legale rappresentante della società. L'inserimento in elenco avverrà indicando lo studio associato.
2. L'iscrizione ha luogo, previa pubblicazione di bando *ad hoc*, su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
  - a) Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni;
  - c) Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione del presente Regolamento;
  - d) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
3. L'iscrizione all'Albo o il suo diniego è disposta dal Responsabile del Settore competente e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni momento aggiornamento dei loro *curricula*.
4. L'iscrizione è soggetta a revisione annuale. L'elenco, per mera comodità di consultazione, verrà formulato secondo il criterio alfabetico.

**Art. 4**  
**Requisiti per l'iscrizione nella lista**

1. Possono essere iscritti alla lista di cui all'articolo precedente gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale forense da almeno due anni. Il predetto requisito deve essere posseduto al momento della domanda di iscrizione.
2. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge.

**Art. 5**  
**Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

1. A seguito di decreto sindacale avente ad oggetto la resistenza in giudizio o l'avvio di un'azione legale, il Responsabile del Settore competente individuerà all'interno della lista il legale da incaricare, per poi procedere alla stipula del relativo contratto di patrocinio. La scelta del legale avverrà sulla base del principio di divieto di cumulo degli incarichi in ragione della formazione e delle esperienze professionali maturate dal professionista nella specifica problematica giuridica oggetto della controversia. Resta ferma la discrezionalità della scelta che verrà operata dal Responsabile del Settore competente, salva motivazione da rendere, anche *per relationem*, nel provvedimento di incarico.
2. Successivamente il Sindaco, quale rappresentante processuale dell'Ente, conferirà procura alle liti al legale incaricato.
3. In deroga a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, il divieto di cumulo non opera nel caso in cui l'incarico da affidare si presenti in evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti. Parimenti, non opera il divieto di cumulo nell'ipotesi di cause seriali o di cause intentate per risarcimento danni da insidia stradale. In tali casi potranno essere affidati più incarichi ad un medesimo legale, fino alla concorrenza del valore complessivo di Euro 10.000,00, dato dalla somma del valore delle singole controversie per le quali vengono conferiti gli incarichi medesimi.

**Art. 6**  
**Incompatibilità**

1. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal successivo comma del presente articolo.
2. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Lavello per conto di terzi, siano essi soggetti pubblici o privati. Ai fini del presente Regolamento, La mera domiciliazione legale in favore di avvocati che abbiano incarichi contro l'Ente non costituisce causa di incompatibilità.
3. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati, abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Lavello.

**Art. 7**  
**Determinazione dei compensi**

1. I criteri per la determinazione dell'entità dei compensi spettanti al professionista saranno rimessi ad apposito disciplinare da adottarsi, conseguentemente all'approvazione del presente Regolamento, con apposita deliberazione di Giunta comunale.

**Art. 8**  
**Obblighi del professionista**

1. Il legale incaricato è tenuto a:

- a) partecipare ad incontri e riunioni presso la sede comunale inerenti il giudizio per il quale gli è stato conferito mandato, su richiesta dell'Ente;
- b) aggiornare costantemente per iscritto l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere ed allegando la relativa documentazione (atti, comparse, memorie, verbali d'udienza, ecc.);
- c) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d) a segnalare all'Ente la necessità di adottare gli atti più opportuni per evitare pregiudizi, lievitazioni di costi, anche processuali, e soprattutto proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite, quando se ne ravvisino i presupposti.

2. Nel caso in cui si prospetti l'ipotesi di definizione transattiva della controversia, il legale dell'Ente è tenuto a predisporre schema di transazione.

**Art. 9**  
**Affidamento di incarichi fiduciari di carattere eccezionale**

1. L'Ente sceglie per l'affidamento di incarichi legali professionisti iscritti nell'elenco di cui al presente Regolamento, fatta salva la facoltà di scegliere Avvocati non inclusi nel suddetto elenco, laddove l'eccezionalità, complessità e l'importanza del contenzioso giustificano un affidamento fiduciario a studi legali di larga e notoria fama nazionale e/o internazionale. In tali ipotesi sarà consentito di derogare ai criteri di determinazione dei compensi di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento.

2. La ricorrenza del presupposto di eccezionalità, complessità e importanza dovrà essere espressamente indicata e motivata nella deliberazione di Giunta comunale relativa alla proposizione dell'azione legale o alla resistenza in giudizio.

**Art. 10**  
**Registro degli incarichi**

1. Il Servizio Amministrativo comunale provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, con tutti i dati e notizie idonee ad individuare la prestazione (generalità del professionista, albo di iscrizione professionale, l'oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico), nonché l'importo del compenso pattuito e l'importo effettivo liquidato al professionista, sia esso a titolo di acconto, sia esso a titolo di saldo.

**Art. 11**  
**Cancellazione dall'elenco**

1. Il Responsabile del Settore competente dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'assolvimento dell'incarico.

**Art. 12**  
**Pubblicità**

1. Per favorire l'iscrizione nella lista, soggetta a revisione annuale, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità. quali: avviso pubblico all'albo pretorio e sul portale Web comunale, nonché informazione all'Ordine professionale del Foro di competenza.

**Art. 13**  
**Diritto di accesso**

1. L'elenco dei professionisti è pubblico ed è consultabile presso l'Ufficio contenzioso dell'Ente.
2. Il diritto di accesso al registro degli incarichi di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento nonché agli altri atti amministrativi afferenti alla materia regolamentata dal presente atto, può essere esercitato nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo Regolamento comunale.

**Art. 14**  
**Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento comunale entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale e della relativa deliberazione consiliare di approvazione esecutiva.